



Scheda informativa

Entrata in vigore della LCEG

La legge federale sulle piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) renderà obbligatoria la comunicazione elettronica per gli utenti professionali e le autorità giudiziarie nei procedimenti civili e penali. I procedimenti amministrativi saranno soggetti al cantonali, ad eccezione dei procedimenti dinanzi al Tribunale federale.

Questa scheda informativa offre una panoramica sull'entrata in vigore della legge. Verrà adattata in base alle esigenze.

1 Introduzione

La Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) è stata approvata dal Parlamento il 20 dicembre 2024.

Il termine di referendum scade il 19 aprile 2025.

2 Oggetto

La LCEG introduce l'obbligo di comunicazione per via elettronica per tutti gli utenti professionisti in campo legale. Questo tocca in particolare le autorità (giudiziarie), tribunali e pubblici ministeri inclusi, e l'avvocatura.

È prevista inoltre la costituzione di una corporazione di diritto pubblico, che si occuperà di strutturare, gestire e sviluppare ulteriormente una piattaforma centrale tramite la quale avverrà tutta la comunicazione elettronica nei procedimenti civili e penali e nella giurisdizione amministrativa.

3 Campo d'applicazione

La LCEG «*si applica nella misura in cui lo preveda il pertinente diritto processuale*». (Art. 2)

La LCEG comporta modifiche alle seguenti 19 leggi:

Diritto amministrativo federale	Diritto civile	Diritto penale	Altro
LStrI	CC	CPP	FiEle
PA	CPC	PPM	
LTF	LPM		
LTAF	LDes		
Legge di procedura civile federale	LBI		
LPTes	LEF		
LAV			
DPA			
AIMP			
LRD			

La **LPGA non sarà modificata**. Dato che esistono già diverse soluzioni elettroniche, la digitalizzazione delle assicurazioni sociali avverrà nel quadro di altri progetti, come ad es. della modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro (19.080 «LAVS. Modifica (Modernizzazione della vigilanza)», messaggio del 20 novembre 2019 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) ([Rapporto esplicativo dell'avamprogetto LCEG](#), p. 41).

I Cantoni possono scegliere liberamente se estendere l'applicabilità della LCEG anche ai **procedimenti amministrativi cantonali contenziosi**.

4 Entrata in vigore

Secondo l'art. 38 cpv. 2 LCEG, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4.1. Entrata in vigore a tappe

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha previsto un'introduzione della LCEG in due fasi:

- Una parte delle disposizioni dall'01.07.2025.
- Le restanti disposizioni della LCEG entrano in vigore probabilmente non prima dell'01.07.2026.

Il momento dell'entrata in vigore integrale (seconda fase) dipende

- dai tempi di costituzione della corporazione di diritto pubblico (Cdp) (a cui aderiscono la Confederazione e 18 Cantoni), e
- dagli eventuali effetti dei progetti pilota sullo sviluppo della piattaforma (v. cifra 10 più avanti).

Gli utenti possono presentare atti scritti attraverso la piattaforma a decorrere dall'entrata in vigore integrale (seconda fase) della LCEG.

4.2. Autorità federali

Art. 37 cpv. 4 LCEG: *«Il Consiglio federale stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni procedurali concernenti la gestione elettronica degli atti e la comunicazione elettronica si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali.»*

L'UFG procederà come segue:

- Se l'obbligatorietà viene introdotta prima della scadenza del termine transitorio di 5 anni, sarà tramite decreto federale semplice del Consiglio federale.
- In questo caso di svolgerà precedentemente una consultazione degli uffici presso le autorità / unità amministrative toccate.
- L'UFG non richiederà l'introduzione anticipata per le autorità / unità amministrative senza aver dapprima ricevuto la loro conferma di essere pronte e di voler esplicitamente un'introduzione anticipata.
- Ciò naturalmente a condizione che l'UFG riceva una richiesta in base a considerazioni politiche di predisporre l'introduzione anticipata dell'obbligatorietà. Anche in questa costellazione, comunque, si provvederebbe a effettuare una consultazione degli uffici e a richiedere una presa di posizione delle autorità / unità amministrative.

4.3. Cantoni

Secondo l'art. 37 cpv. 1–3 LCEG si applica quanto segue:

- I Cantoni stabiliscono la data a decorrere dalla quale i procedimenti si svolgono attraverso una piattaforma secondo la LCEG.
- La data deve collocarsi
 - prima della scadenza di cinque anni dopo l'entrata in vigore integrale (seconda fase) della legge,
 - ma non prima di un anno dopo l'entrata in vigore integrale (seconda fase) della legge.
- I cantoni sono tenuti a comunicare la data con un preavviso di al massimo tre mesi al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Il DFGP tiene e pubblica un elenco delle date comunicategli dai Cantoni.
- Le disposizioni procedurali concernenti la gestione elettronica degli atti e la comunicazione elettronica si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità del Cantone a decorrere dalla data comunicata.
- I Cantoni possono stabilire date diverse per i procedimenti secondo il Codice di procedura civile e quelli secondo il Codice di procedura penale.

5

Piattaforme di notificazione riconosciute IncaMail e PrivaSphere

Con l'entrata in vigore integrale (seconda fase) della LCEG sono abrogate le precedenti disposizioni concernenti la comunicazione elettronica. Ciò significa che non esisteranno altre piattaforme di notificazione riconosciute. Attualmente si sta discutendo l'eventuale concessione di un breve termine transitorio di un paio di mesi.

Nota

I Cantoni possono tuttavia continuare a utilizzare IncaMail e PrivaSphere per la comunicazione elettronica nel quadro dei loro procedimenti amministrativi.

6

Procedimenti amministrativi federali non contenziosi

Per i procedimenti amministrativi generali, il Consiglio federale incaricherà un'unità dell'Amministrazione federale centrale di istituire un'ulteriore (seconda) piattaforma.

Ai sensi dell'art. 6a cpv. 4 PA (modifica indiretta della LCEG), con il consenso della parte le autorità possono utilizzare una modalità di trasmissione elettronica diversa dalla piattaforma (per i procedimenti amministrativi generali), purché permetta in modo adeguato di:

- identificare inequivocabilmente la parte o il suo rappresentante;
- stabilire inequivocabilmente i momenti della trasmissione e della notificazione; e
- proteggere il documento, sino alla sua notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati.

7 Trasmissione di atti all'interno dell'amministrazione

Ai sensi dell'art. 128*b* CPC, 103*b* CPP e 8*c* LAV (modifiche indirette della LCEG):

- Il giudice gestisce gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG.
- Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.
- Per la trasmissione degli atti all'interno del Cantone possono essere previste altre soluzioni tecnicamente appropriate. Queste devono essere idonee a:
 - stabilire inequivocabilmente il momento della trasmissione; e
 - impedire che gli atti vengano modificati e che terzi non autorizzati possano prenderne visione.
 - Il Consiglio federale definisce i requisiti.

8 Procedimenti amministrativi cantonali non contenziosi

Attenzione

La piattaforma non è disponibile per procedimenti amministrativi cantonali non contenziosi.

L'UFG è consapevole dell'esigenza dei Cantoni in materia e s'impegna a valutare diverse possibilità allo scopo di proporre una soluzione uniforme. Va notato che la definizione di procedimento amministrativo contenzioso differisce da un Cantone all'altro.

Nota

Nel Progetto J4.0 è considerato procedimento contenzioso il riesame di una sentenza da parte di un'autorità diversa da quella di emanazione.

9 Conclusione

Dall'entrata in vigore integrale (seconda fase) della LCEG

1. **le autorità / unità amministrative soggette all'obbligo della LCEG sono tenute ad avere almeno un profilo ufficiale nella [soluzione web](#) della piattaforma.** In questo modo le autorità / unità amministrative dispongono di un indirizzo di notificazione per poter ricevere atti scritti elettronici attraverso la piattaforma conformemente all'art. 37 cpv. 1, ultima frase, della LCEG.
2. Nel migliore dei casi tali autorità / unità amministrative hanno un'applicazione specialistica idonea per il dossier elettronico dotata di un'interfaccia integrata (API) alla piattaforma. In tal caso l'iscrizione alla soluzione web della piattaforma è superflua.
3. **IncaMail e PrivaSphere** non sono più riconosciute come piattaforme di notificazione. Di conseguenza non possono più essere utilizzate per la comunicazione elettronica nel quadro di procedimenti civili, penali e amministrativi federali.

10 Iscrizione alla soluzione web

Un'apposita guida è messa qui a disposizione delle autorità / unità amministrative per potersi iscrivere alla [soluzione web](#) della piattaforma: [Primo utilizzo per autorità giudiziarie](#).

La soluzione web della piattaforma è già attiva ed è in corso di sperimentazione nel quadro di progetti pilota con diverse autorità.

Attenzione

Solo le parti del procedimento che partecipano a un test pilota possono trasmettere atti scritti in modo legalmente valido.

La piattaforma è soggetta a uno sviluppo continuo e agile.

Per domande e maggiori informazioni, i/le [consulenti clienti](#) del Progetto Justitia 4.0 sono volentieri a vostra disposizione.

11 Disposizioni d'esecuzione concernente la LCEG

Conformemente all'art. 35 LCEG, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. L'UFG sta lavorando attualmente sulla loro elaborazione.

Le disposizioni d'esecuzione disciplineranno in modo particolare quanto segue:

Art. LCEG	Tema
19 cpv. 3	Definizione dei requisiti delle interfacce di collegamento (API)
20 cpv. 2	Definizione dei mezzi d'identificazione elettronici che possono essere impiegati per l'autenticazione degli utenti
22 cpv. 6	Regolamento della forma e del contenuto delle ricevute generate dalla piattaforma e la durata massima di conservazione dei documenti e delle ricevute
25 cpv. 3	Regolamento dei requisiti di interoperabilità nonché della procedura di autorizzazione (del DFGP) e dell'assunzione delle spese per l'autorizzazione del DFGP dell'esercizio di piattaforme
28 cpv. 3	Regolamento dei requisiti di protezione dei dati
29 cpv. 4	Regolamento della procedura di digitalizzazione di documenti fisici
32 cpv. 2	Determinazione dell'importo degli emolumenti per il finanziamento di piattaforme centrali
Modifiche indirette	Tema
21a cpv. 2, 34cpv. 1 ^{bis} PA 38e LTF	Regolamento dei formati dei documenti trasmessi attraverso le piattaforme

128e CPC 33b, 33c LEF 103e CPP 2e LPTes 8f LAV 31f DPA 37d PPM	
128b cpv. 3 CPC 103b cpv.3 CPP 8c LAV	Determinazione dei requisiti per la trasmissione di atti all'interno dell'amministrazione attraverso altre soluzioni tecniche idonee
128c cpv.2 CPC 103b cpv.2 CPP 8d LAV	Definizione di eccezioni per giudici e pubblici uffici per lo scambio di documenti attraverso una piattaforma conformemente alla LCEG
33b, 34 cpv. 3 LP	Regolamento delle direttive tecniche e organizzative nonché del formato dei dati per lo scambio di dati sulle esecuzioni e sui fallimenti in un gruppo di utenti chiuso composto da persone fisiche, persone giuridiche di diritto pubblico o privato, uffici di esecuzione e uffici dei fallimenti. Definizione della piattaforma e della firma elettronica secondo la FiEle da utilizzare nonché delle modalità di trasmissione e del momento in cui l'avviso, la sentenza o la decisione è considerato notificato
76a cpv. 2 CPP 38a PPM	Definizione dei requisiti della conferma per via elettronica e della garanzia di inalterabilità dei verbali confermati per via elettronica
16a SCSE	Determinazione delle norme tecniche per la validazione di documenti elettronici, firme elettroniche e marche temporali elettroniche

La consultazione sulle disposizioni d'esecuzione avrà luogo a partire dal 2° trimestre 2025.

12 Materiali e ulteriori informazioni sulla LCEG

- Sito web dell'UFG sulla LCEG: [Comunicazione elettronica con i tribunali e le autorità](#):
 - avamprogetto,
 - rapporto esplicativo dell'avamprogetto,
 - prese di posizione e
 - rapporto sui risultati della consultazione
- Messaggio del Consiglio federale all'attenzione del Parlamento: [FF 2023 679 - it](#)

- Dibattiti parlamentari nel Consiglio nazionale e nel Consiglio degli Stati e votazioni finali: [23.022 | Loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire | Bollettino ufficiale | Il Parlamento svizzero](#)

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni e approfondimenti su temi correlati sono disponibili tramite: info@justitia.swiss e/o sul sito web www.justitia40.ch